

# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

## REVISORE DEI CONTI

Parere n.3/T/2022

addì, 22/06/2022

Si è riunito in data odierna l'Organo di Revisione dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza –ARIC-, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Abruzzo n. 36 del 10.10.2019, esecutivo nelle forme di legge, in persona del Revisore Legale dott. Roberto Tagliente, al fine di esprimere parere sulla proposta di:

### **Adozione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale**

#### **dell'A.R.I.C. per il triennio 2022-2024.**

#### Premesso

- Che con Decreto n. n. 38 del 31.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in applicazione dei principi del D. Lgs. 118/2011;
- Che con Delibera n. 37 del 22 giugno 2022 è stata approvata la variazione di bilancio avente ad oggetto: **Adeguamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con Decreto n. 38 del 31.12.2021 agli effettivi trasferimenti regionali assegnati per il triennio 2022-2024** mediante la quale sono state adeguate le previsioni di entrata agli effettivi trasferimenti regionali e rimodulata la spesa sulla base delle mutate esigenze dell'Ente;

#### Vista

- La proposta di adozione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale dell'A.R.I.C. per il triennio 2022-2024;

#### Visti

- l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare il comma 2 ove si prevede che "Allo scopo di

ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter” e che “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”, precisandosi ulteriormente, al comma 3, che “in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 6 ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima”;

- l’art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, che stabilisce al primo comma che “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali” e –al terzo comma che “Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute”;
- i limiti assunzionali di cui ai commi 557 e seguenti dell’art.1 della Legge n.296/2006, così come novellati dall’articolo 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni con la Legge 114/2014) e di cui all’art.1, comma 228, della Legge 208/2015;
- l’art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014 (convertito nella Legge 114/2014), che dispone che le limitazioni relative alle assunzioni di personale di cui alla sopracitata normativa non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d’obbligo;

Rilevato

- che la capacità assunzionale indicata nel piano sottoposto, pur correttamente determinata sulla base delle suddette norme, **è da ritenersi puramente teorica** giacché per la sua effettiva attuazione occorre tener conto della concreta capacità di spesa rinvenibile dagli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

#### Tenuto conto

- che l'effettiva capacità di spesa per nuove assunzioni rinvenibile nel bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2022-2024 ammonta ad Euro 150.000,00 per ciascuna annualità;

#### si esprime

**parere favorevole** limitatamente alla determinazione della capacità assunzionale teorica, così come determinata nel piano triennale del fabbisogno del personale sottoposto a questo organo di revisione, **fermo restando che la concreta attuazione dello stesso può aver luogo entro il limite di spesa attualmente stanziato di Euro 150.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, salvo eventuali risorse aggiuntive che dovessero pervenire all'Ente.**

Tortoreto/Pescara, 22 giugno 2022

L'Organo di revisione

Dott. Roberto Tagliente  
Firmato digitalmente